



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Caserta*

Caserta, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci e Commissari
Straordinari dei Comuni della
Provincia

LORO SEDI

OGGETTO: Ordinanza sindacale di sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado – Chiarimenti.

Sono qui pervenute alcune ordinanze con le quali le SS.LL., preso atto dell'ordinanza del Presidente della Regione Campania n.1 del 7 gennaio 2022, hanno disposto la sospensione dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado ovvero, in alcuni casi, di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Come noto il TAR Campania – Sez. V, con decreto monocratico presidenziale n.19/2022, in accoglimento di una istanza cautelare, con data 10.01.2022, ha sospeso l'esecutività, *in parte qua*, della citata ordinanza presidenziale, con cui era stata disposta, tra l'altro, la sospensione delle attività scolastiche in presenza, con l'immediato ripristino delle modalità di prestazione e di fruizione dei servizi educativi, scolastici e didattici regolati dalla pertinente normativa emergenziale di rango primario.

Al riguardo, in via preliminare occorre chiarire che i predetti provvedimenti sindacali sono è ascrivibili all'art. 50 del TUOEL ai sensi del quale, in caso di emergenze sanitarie dal carattere esclusivamente locale, il capo dell'amministrazione può adottare ordinanze contingibili e urgenti che costituiscono provvedimenti "*extra ordinem*", a contenuto atipico e a carattere temporaneo, dotati di capacità derogatoria della disciplina normativa di rango primario, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Sul punto, appare fondamentale richiamare la parte motiva del citato decreto n.19 che compiutamente chiarisce come la materia in questione sia ampiamente regolamentata dalla normativa statale residuando uno spazio soltanto eccezionale per i provvedimenti amministrativi (quali anche le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art.50 TUOEL).

In particolare nel citato decreto si legge che:

"... Considerato che il D.L. 7 gennaio 2022 n.1 ("Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione primaria"), ... ha dettato disposizioni uniformi per tutto il territorio nazionale nei settori contemplati, ... e ... , per quanto specificamente rileva, individuando, all'art. 4, puntualmente, la



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Caserta

disciplina per la "gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo" (e, segnatamente: sospensione delle lezioni in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe per una durata di dieci giorni per le scuole dell'infanzia; sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare in presenza di un caso di positività nella classe nella scuola primaria; didattica a distanza per la durata di dieci giorni in presenza di "almeno due casi di positività nella classe", ecc.); e predisponendo, tracciamento dei contagi da COVID 19 nella popolazione scolastica" (art. 5);

Considerato che le dettagliate misure attuano, specificano e ampliano quanto già disposto dall'art. 1 del D.L. 6.8.2021, n.111 ("Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-Covid nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie"), convertito con modificazioni con L. 24 settembre 2021, n. 133, ...;

Considerato che la dettagliata normativa in discorso, di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all'eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di "prevenire il contagio" e di garantire, nel contempo, il loro espletamento "in presenza", il che esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l'emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura "contingibile", presuppongono che non sia possibile individuare una diversa "regola" della concreta fattispecie, regola, invece, effettivamente, come visto, già esistente, allo stato, in diritto positivo; gioverà sul punto ricordare che le ordinanze emergenziali si giustificano nell'ordinamento, e si fanno legge nel caso concreto, solo ove ricorra, oltre all'urgenza, la mancanza di altra regola che abbia previsto la fattispecie e l'abbia regolata; il che non è nel caso all'esame, ove, in via d'urgenza (mediante la fonte normativa primaria del decreto-legge), si è tenuto conto dell'emergenza specifica e si è disciplinato partitamente il settore di attività, preservandolo e garantendone la continuità di esercizio, stante la scelta politico-valoriale pure in detto decreto-legge esplicitata, con l'individuazione delle specifiche modalità del detto esercizio, proprio nel caso preso in considerazione dall'ordinanza impugnata, ossia la permanenza dello stato di emergenza con i suoi connessi e del tutto prevedibili precipitati fattuali (eventuale aumento dei contagi, inevitabile stress-test imposto alle strutture sanitarie, sofferenza del sistema trasportistico);

Considerato che, per quanto sopra detto, non residua spazio alcuno per disciplinare diversamente l'attività scolastica in stato di emergenza sanitaria, in quanto interamente e minutamente regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario, tenuto conto che la scelta del livello di tutela dell'interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento tra diversi valori (concretati in diritti e interessi dei soggetti dell'ordinamento) è già stata operata, appunto, a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale, ...

... Considerato, sotto ulteriori profili: che neppure risulta che la regione Campania sia classificata tra le "zone rosse" e dunque nella fascia di maggior rischio pandemico e ... e la sola mera possibilità dell'insorgenza di "gravi rischi", predicata in termini di eventualità, non radicano (né radicerebbero) per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria, ... "



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Caserta*

Pertanto, la concreta possibilità di intervento ulteriore su base substatuale resta confinata alle ipotesi residuali, di necessità, ravvisabili nei casi in cui circostanze, non previste e non prevedibili, impongano l'improcrastinabile adozione di misure straordinarie finalizzate a fronteggiare idoneamente, con carattere di ineludibilità, situazioni di emergenza-urgenza.

Tanto si rappresenta per le conseguenti valutazioni di cui sarà gradita l'informazione a questa Prefettura.

Il Prefetto
(Castaldo)